



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-27-2026 DEL 11/02/2026

L'anno 2026, questo giorno undici (11) del mese di febbraio alle ore 10:15 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Prof. Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Giuseppina Cruso.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 9 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Presente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHİ GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Assente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente (in videoconferenza)

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue **(deliberazione GC-27-2026)** e reca l'oggetto esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI INDICATORI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 859 DELLA LEGGE 145/2018 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNO 2026 - I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 494 del 02/02/2026

OGGETTO: VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI INDICATORI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 859 DELLA LEGGE 145/2018 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNO 2026 - I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste

le seguenti disposizioni della Legge n. 145/2018:

- art. 1 comma 859: *“A partire dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”;

- art. 1 comma 861: *“gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all’esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema Siope+. Limitatamente all’esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai*

due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

- art. 1 comma 862: *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) al 1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 9 del D. L. n. 152/2021 che modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti della L. 145/2018, il quale prevede che:

“2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.» è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.»;

b) al comma 862, dopo le parole «la contabilità finanziaria,» sono inserite le seguenti: «anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,»;

c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),» sono inserite le seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861»”;

Ritenuto di avvalersi delle risultanze presenti nella Piattaforma per la Certificazione dei Crediti ora AREARGS, avendo questo ente effettuato i controlli sulle fatture presenti nel portale al 31/12/2024 e al 31/12/2025;

Ricordato che i parametri per calcolare l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali sono i seguenti:

1. Aver ridotto il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
2. Confrontare che lo stock del debito al 31/12/n non sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
3. Calcolare il rapporto tra lo stock relativo all'esercizio n e lo stock relativo all'esercizio n-1

Rilevato che le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (P.C.C. ora AREARGS) degli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 per l'anno 2025 del Comune di Parma sono le seguenti:

Parametro 1 Verifica riduzione debito residuo di almeno il 10%	Parametro 2 Verifica che lo stock del debito non sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute
Stock del debito 2024 euro 396.118,93	Ammontare ft ricevute 2025: euro 127.310.035,77
Stock del debito 2025 euro 51.673,78	5% delle fatture ricevute 2025: euro 6.365.501,79
Riduzione stock del debito: 86,95%	Stock del debito 2025: euro 51.673,78
Parametro 1 rispettato, verifica tempi medi	Parametro 2 verifica non necessaria

Tempi medi ponderati di ritardo: - 15 giorni
Percentuale di accantonamento in funzione dei tempi medi ponderati di ritardo
Se inferiore a 1 giorno di ritardo: 0%
Percentuale di accantonamento dovuta al FGDC: 0%

Rilevato pertanto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2025 delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 e **non richiedono** l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2026 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali in quanto lo stock 2025 risulta ridotto di almeno il 10% rispetto allo stock dell'esercizio precedente e i tempi medi sono negativi;

Acquisito l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

Dato atto che la Dirigente del Settore Finanziario è la Dott.ssa Paola Azzoni, nominata con decreto del Sindaco DSINDACO 12/2025 P.G. 92535.I del 01/04/2025;

Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art 134 - 4^a comma D.lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere circa il non accantonamento del fondo garanzia in bilancio;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto comunale come in atti;

DELIBERA

1. **di richiamare** le premesse quali parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- 2. di prendere atto delle risultanze per l'anno 2025** della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (P.C.C. ora AREARGS) degli indicatori di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 del Comune di Parma come di seguito riepilogate:

Parametro 1 Verifica riduzione debito residuo di almeno il 10%	Parametro 2 Verifica che lo stock del debito non sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute
Stock del debito 2024 euro 396.118,93	Ammontare ft ricevute 2025: euro 127.310.035,77
Stock del debito 2025 euro 51.673,78	5% delle fatture ricevute 2025: euro 6.365.501,79
Riduzione stock del debito: 86,95%	Stock del debito 2025: euro 51.673,78
Parametro 1 rispettato, verifica tempi medi	Parametro 2 verifica non necessaria

Tempi medi ponderati di ritardo: - 15 giorni
Percentuale di accantonamento in funzione dei tempi medi ponderati di ritardo
Se inferiore a 1 giorno di ritardo: 0%
Percentuale di accantonamento dovuta al FGDC: 0%

- 3.** di dare atto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2025 delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 e **non richiedono** l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2026 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti commerciali in quanto lo stock 2025 risulta ridotto di almeno il 10% rispetto allo stock dell'esercizio precedente e i tempi medi sono negativi;
- 4.** di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile;
- 5.** che la Dirigente del Settore Finanziario è la Dott.ssa Paola Azzoni, nominata con decreto del Sindaco DSINDACO 12/2025 P.G. 92535.I del 01/04/2025;
- 6.** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere in ordine al non stanziamento e relativo accantonamento sull'esercizio 2026 del Bilancio di Previsione 2025-2027 del Fondo Garanzia Debiti Commerciali;
- 7.** che la presente deliberazione è relativa a una misura Non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e s.m.i.;

DELIBERAZIONE N. GC-2026-27 DEL 11/02/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
SEGRETARIO GENERALE
Cruso

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: